

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA- SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015-2016.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio per il sostegno per l'autonomia e la comunicazione di agli alunni in situazione di accertata disabilità psico-fisica frequentanti gli asili nido, le scuole dell'infanzia, primaria- secondaria di 1° grado residenti nei comuni costituenti il CISS 38, nell'anno scolastico 2015-2016.

Le attività devono essere orientate all'integrazione e all'inclusione scolastica, attraverso la sinergia con il personale docente, le famiglie e i tecnici specialisti dell'ASLTO4 e del CISS 38.

ART. 2 – ENTE APPALTANTE

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. 38, con sede in Cuorgné (TO), Via Ivrea n. 100, tel. 0124/657932-31, e-mail PEC ciss38@postecert.it, email consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it fax 0124/651796, URL www.ciss38.it .

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio è assicurato all'aggiudicatario per l'anno scolastico 2015- 2016 con decorrenza dal **15 luglio 2015** (comunque con inizio dalla comunicazione della stazione appaltante) fino al **30 giugno 2016**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi della ripetizione del servizio, in analogia a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 di ugual periodo con lo stesso aggiudicatario del contratto iniziale.

In considerazione della natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto, il gestore è, in ogni caso, obbligato – su richiesta della stazione appaltante, dopo la scadenza contrattuale od anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto – a proseguire nell'esecuzione dei servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario.

Il Consorzio C.I.S.S. 38, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione.

ART. 4 - IMPORTO PRESUNTIVO DELL'APPALTO E BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è di **€ 270.000,00** esclusa IVA determinato in riferimento al monte-ore presunto di **n. 13.750 ore** di cui (**n. 12.000** ore di servizio in orario scolastico e **n. 1750** ore di coordinamento).

Considerata la variabilità dell'utenza e del fabbisogno del servizio per ciascun minore assistito, determinato nelle modalità indicate nel capitolato d'appalto, la stazione appaltante si riserva di

rideterminare il monte ore complessivo in seguito all'applicazione del ribasso d'asta sul costo orario del servizio posto a base di gara.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di tutto il materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato.

L'aggiudicatario nel definire il corrispettivo, onnicomprensivo di ogni onere che dovrà sostenere per l'espletamento del servizio appaltato, rinuncia ad ogni richiesta di adeguamento prezzi, comprese quelle derivanti da applicazioni di rinnovi contrattuali, escluso quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006.

Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I e gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero.

ART. 5 – ESTENSIONE E/O DIMINUZIONE DELL'APPALTO

È facoltà della stazione appaltante, sulla base della propria disponibilità finanziaria, richiedere in corso di appalto l'effettuazione di maggiori o minori o nuove prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni di aggiudicazione pattuite nel contratto. Trova, altresì, applicazione l'art. 57, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA

Il C.I.S.S. 38 si avvale di un appalto di servizi secondo la disciplina prevista dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i., mediante procedura aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 163/2006.

ART. 7 – DESTINATARI

I destinatari sono i minori residenti nei comuni di pertinenza del CISS 38 con certificazione di disabilità ai sensi della L. n. 104/92 e della documentazione socio sanitaria così come previsto dalla D.G..R. 34-13176 del 1/2/2010 e s.m.i. e frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Gli elementi innovativi dell'affidamento del servizio al CISS 38 da parte dei comuni ai fini del servizio sono:

- Individuazione degli alunni con disabilità attraverso un accertamento collegiale e condiviso da parte della Commissione Tecnica Interistituzionale
- Predisposizione del Profili Descrittivo di Funzionamento con relativo Progetto Multidisciplinare comprensivo sia della Diagnosi funzionale e sia del Profilo dinamico funzionale così come previsto dall'Accordo di Programma con la presenza ed il coinvolgimento di tutti gli attori del percorso di integrazione (famiglia, referente sanitario, docente referente, eventuali altri operatori).
- Equità ed omogeneità degli interventi per tutti i minori indipendentemente dalla residenza.

ART. 8 - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di integrazione scolastica e sociale volti all'autonomia e alla comunicazione personale dei minori interessati, sono intesi come prestazioni aggiuntive ed integrative e non sostitutivi dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola.

Si esplicheranno, in particolare, attraverso le seguenti attività:

- Svolgimento di programmi educativi individuali rientranti nel PEI.
- Definizione e realizzazione di attività educative finalizzate alla socializzazione dell'alunno disabile nel gruppo classe e alla partecipazione alle diverse attività e progetti proposti nel contesto scolastico (comprese le uscite didattiche, stage formativi ecc.) nel rispetto del monte ore assegnato.
- Sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale.
- Educazione all'uso di strumenti protesici e ausili.
- Sostegno in attività laboratoriali manuali, motorie, teatrali, espressive ecc..
- Partecipazione alla definizione e verifica del PEI in collaborazione con gli altri soggetti interessati (scuola, famiglia, ASL e Comune).
- Partecipazione ad ogni eventuale riunione di programmazione e verifica relativa all'alunno qualora venga richiesto dalla scuola o dal Servizio Sociale del CISS 38.
- Aiuto alla mobilità e deambulazione, fatta eccezione per l'accompagnamento dei soggetti disabili ai servizi igienici e pulizia personale di competenza del personale ATA.

ART. 9 - PREDISPOSIZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere svolto prevalentemente nei giorni effettivi e nell'arco dell'orario abituale delle lezioni/attività didattiche, con esclusione della domenica e giorni festivi infrasettimanali, nonché dei periodi di sospensione delle attività scolastiche e sarà garantito anche per le attività extrascolastiche, conformemente alle linee guida ministeriali in materia.

Il Servizio si svolgerà prioritariamente in ambito scolastico; potrà essere svolto a domicilio in caso di attivazione del servizio "scuola a domicilio".

In caso di uscite didattiche, previste dal piano annuale delle attività e preventivamente comunicato al Consorzio da parte delle Istituzioni Scolastiche, dovranno essere riconosciuti agli operatori le ore di servizio come segue:

- ➔ Uscita senza pernottamento: fino ad 8 ore di servizio
- ➔ Uscita con pernottamento: fino ad 8 ore di servizio per ciascuna giornata, senza ulteriori aggravii di spesa.

L'individuazione, l'ammissione e la dimissione dal servizio di servizio per il sostegno per l'autonomia e la comunicazione avvengono a cura della Commissione Tecnica Interistituzionale.

Il CISS 38 elabora annualmente, in collaborazione con i referenti della Scuola e dell'ASL TO4, un piano complessivo di intervento sulla base di singoli piani educativi. Tale piano, è trasmesso all'aggiudicatario per la conseguente predisposizione degli interventi a favore dei minori.

L'aggiudicatario deve dotarsi di strumenti operativi che consentano di garantire il monitoraggio del servizio e, in più particolare, dei progetti individuali. In tal senso per ogni soggetto preso in carico il gestore del servizio di impegna ad elaborare una documentazione progettuale, entro un mese dalla presa in carico, che partendo dagli obiettivi del P.E.I. indichi le attività previste, le modalità, i tempi di attuazione, e i periodici momenti di verifica.

L'aggiudicatario s'impegna inoltre a trasmettere una relazione conclusiva sull'andamento tecnico del servizio per la valutazione della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti.

Il CISS 38 si riserva il diritto di vigilare sul rispetto delle norme contrattuali procedendo in qualsiasi momento ai necessari controlli per controllare:

- L'andamento del servizio

- La qualità delle prestazioni
- Il rispetto delle disposizioni impartite
- Il grado di soddisfazione dell'utenza.

Nel caso in cui eventuali modifiche al PEI comportassero nel corso dell'anno scolastico variazioni delle ore di servizio di assistenza, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dalla Commissione Tecnica Interistituzionale prevista dal Regolamento.

ART. 10 - COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il Coordinamento del Servizio dovrà essere garantito da un assistente sociale a tempo pieno che collaborerà attivamente con gli operatori del CISS 38 anche nella presa in carico professionale di situazioni complesse.

In particolare il Coordinatore dovrà svolgere i seguenti compiti:

- Partecipare all'elaborazione dei PEI, nei tempi e nei modi stabiliti con le altre istituzioni interessate;
- Coordinare le attività e controllare la corretta e puntuale esecuzione delle stesse;
- Attivare eventuali sostituzioni del personale in modo tempestivo ed ogni altra informazione utile a garantire il buon andamento del servizio;
- Tenere contatti periodici con tutti i soggetti coinvolti e concorrere alla costruzione di una "rete" significativa tra le agenzie scolastiche ed il territorio
- Svolgere, in collaborazione con gli altri operatori coinvolti, attività di verifica e valutazione del Servizio stesso;
- Relazionale a metà anno scolastico, in merito all'andamento dei progetti individualizzati svolti per ogni singolo alunno,
- Redigere relazione conclusiva sulle attività svolte, i risultati ottenuti ed eventuali proposte migliorative nonché sugli esiti dell'attività svolta per ogni singolo alunno.

ART. 11 - REQUISITI DEL PERSONALE

L'inquadramento del personale sarà determinato in relazione alle mansioni effettivamente da svolgere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

L'équipe di base dovrà essere composta

- N. 1 Assistente Sociale in possesso di diploma di laurea in servizio sociale e iscrizione all'albo professionale, a tempo pieno, per il coordinamento e la presa in carico delle situazioni più complesse in sinergia con gli operatori del CISS 38;
- Educatori professionali in numero sufficiente a garantire lo svolgimento regolare del servizio in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - o Laurea in scienze dell'educazione indirizzo Educatore Professionale extrascolastico;
 - o Laurea di Educatore Professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998;
 - o Laurea di primo livello in Educatore Professionale;
 - o Diploma o attestato di qualifica di Educatore Professionale o di Educatore Specializzato;
 - o Altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari; riconosciuti dalla Regione Piemonte o rilasciati dall'Università;
- Operatori Socio Sanitari in possesso dell'attestato di qualifica professionale;

Su richiesta del CISS 38, in base alle esigenze dell'utenza individuata, l'aggiudicatario dovrà garantire, anche in sostituzione delle professionalità offerte in sede di gara, educatori con esperienze/titoli specialistici rispondenti ad eventuali situazioni di disabilità complessa o molto specifiche (traduttori dei segni, competenze metodo TEACCH, ecc.) secondo le indicazioni dei PEI.

In fase di avvio della gestione, almeno il 50% del totale del personale dovrà possedere una esperienza minima biennale in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto.

Sarà cura della Ditta aggiudicataria:

- la formazione e l'aggiornamento continuo degli operatori del Servizio;
- garantire la continuità del servizio da parte dei medesimi operatori in tutto il periodo dell'appalto attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata pari a quella del servizio oggetto di appalto, prevedendo adeguate modalità di selezione del personale in fase di assunzione con attenzione sia agli aspetti curriculari che motivazionali.

L'eventuale sostituzione del personale indicato nell'offerta sarà ammessa solo per ragioni gravi e documentate, attraverso altro personale con medesimi requisiti e titoli ed esperienza similari e previa comunicazione al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del CISS 38.

In caso di assenza temporanea l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione con altro operatore in possesso dei medesimi requisiti e titoli entro 24 ore dall'assenza, senza che ciò comporti aumento di spesa, e con il recupero delle ore non erogate prima della sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a:

- a) Comunicare almeno una settimana prima dell'effettivo avvio del servizio, al Consorzio C.I.S.S. 38 i nominativi degli operatori, i loro curricula, gli attestati di servizio, il possesso dei requisiti formativi.
- b) Garantire che il proprio personale rispetti gli obblighi derivanti dalla L. 196/03 e successive integrazioni per quanto attiene alla riservatezza ed al segreto professionale relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione dell'espletamento del servizio.
- c) Presentare, all'inserimento in servizio del personale, la documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

L'aggiudicatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per qualsiasi motivo, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore assente con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre le 24 ore successive.

In caso di impossibilità di erogare una prestazione nei tempi e modalità previste, è responsabilità dell'aggiudicatario avvisare tempestivamente l'utente.

Non saranno tollerati turnover di personale, se non per causa di forza maggiore, superiore ai 2/5 delle forze presenti: il superamento di tale limite, senza giustificati motivi, potrà essere causa di risoluzione del contratto con il conseguente affidamento del servizio alla seconda Impresa aggiudicataria in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute dal CISS 38.

L'aggiudicatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del servizio e di ogni altro materiale di cui emergerà la necessità per lo svolgimento corretto del servizio.

L'aggiudicatario solleva il Consorzio C.I.S.S. 38 da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Consorzio C.I.S.S. 38 potrà mai essere configurato. Il Consorzio C.I.S.S. 38 è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale soggetto aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendo al riguardo ogni eventuale onere già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti del personale condizioni contrattuali, normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario è tenuto

inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Non sono ammessi trattamenti previdenziali e retributivi di tipo convenzionale.

Qualora il Soggetto aggiudicatario non risultasse in regola con gli obblighi di cui sopra il C.I.S.S.38 potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al secondo soggetto in graduatoria. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal C.I.S.S.38.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Cooperativa.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto aggiudicatario, sia nei confronti dell'Ente appaltante, sia nei confronti di terzi.

Il Consorzio C.I.S.S. 38 avrà facoltà di richiedere l'immediata sostituzione del personale in servizio, nel caso di conosciute, comprovate e gravi inadempienze e negligenze relative ai compiti previsti dal presente capitolato, con istanza insindacabile

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicatario dovrà garantire inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

In caso di sciopero del proprio personale l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad attivare le procedure previste ai sensi della Legge 146/90 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e succ. int., informando preventivamente il Consorzio C.I.S.S. 38 sui protocolli che intende attivare. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto.

ART 12 – DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a tenere aggiornata tutta la documentazione inerente i progetti educativi attivati.

Inoltre l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere mensilmente, non oltre il quindici del mese successivo, al Consorzio la rendicontazione del:

- Monte ore complessivo mensile, suddiviso in ore di intervento con e per il singolo utente
- Riepilogo delle ore di programmazione e coordinamento
- Gli eventuali aggiornamenti dei Piani Educativi Individualizzati

Il Consorzio C.I.S.S. 38 si riserva la possibilità di richiedere, in ogni momento, ulteriore documentazione esplicativa e di adottare le modalità di verifica e di rendicontazione che riterrà più opportune.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Consorzio C.I.S.S. 38 la documentazione prevista tramite modalità telematica.

ART. 13 – SUB-APPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. Potranno essere previsti subappalti esclusivamente per i servizi integrativi e complementari eventualmente richiesti dal Consorzio, fatta salva espressa autorizzazione scritta dello stesso.

ART. 14 - DIRITTO AL CONTROLLO DEL CONSORZIO APPALTANTE

Il Consorzio vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il soggetto aggiudicatario possa eccepire eccezioni di sorta.

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite sia a cura dei rappresentanti del Consorzio o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con il Consorzio medesimo, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato.

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, l'aggiudicatario è tenuto a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

ART. 15 – PENALITÀ

Qualora risultino ai referenti del Consorzio C.I.S.S. 38 mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto indicato dall'aggiudicatario; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare all'aggiudicatario una sanzione, la contestazione avverrà per via mail, con facoltà di controdeduzione entro tre giorni dal ricevimento dell'addebito.

In caso di infrazioni accertate il Consorzio, a suo insindacabile giudizio si riserva di applicare diverse e cumulabili penalità con sanzioni tra Euro 100,00 a Euro 5.000,00 per tutti gli inadempimenti riscontrati sulla qualità del servizio erogato, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito, per la qualità dei risultati, la qualità dei processi, la qualità delle risorse umane impiegate e quant'altro adempimento previsto ad onere dell'aggiudicatario nel corso del contratto. A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l'applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procederà per analogia:

- Mancata effettuazione del servizio
- Non rispetto dei parametri di sostituzione del personale;
- Turn over annuale del personale superiore al 50%;
- Mancanza o reiterato ritardo nella consegna dei progetti individuali e della documentazione relativa al servizio e agli interventi;
- Violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali

Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia finché perdurino le cause specifiche che le hanno provocate e finché l'aggiudicatario non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad esso incombenti ed alle ingiunzioni ad esso impartite.

In caso di applicazione di penalità la cui entità è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze e delle non conformità, il Consorzio, previa comunicazione all'aggiudicatario, procederà al recupero delle stesse.

In mancanza di versamento gli importi dovuti saranno trattenuti dalle fatturazioni mensili ancora da pagare o dalla cauzione versata, la quale dovrà essere reintegrata così come previsto nel più breve tempo possibile.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari ed il provvedimento sarà immediatamente esecutivo anche in caso di contestazioni da parte dell'aggiudicatario non ritenute accoglibili dal Consorzio.

Dopo reiterate inadempienze, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'aggiudicatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno all'aggiudicatario, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Consorzio, a seguito di ripetute infrazioni da parte del soggetto aggiudicatario, può unilateralmente risolvere il contratto con effetto immediato, comunicando all'aggiudicatario i motivi della risoluzione.

Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- Mancata sottoscrizione per causa imputabile all'aggiudicatario del verbale di consegna definitivo prima dell'inizio del servizio;
- Omessa stipula delle polizze assicurative previste nel contratto o mancato rinnovo delle stesse;
- Violazione dell'obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute;
- Certificazioni irregolari esibite o prodotte ai fini dell'aggiudicazione del contratto o durante il suo svolgimento;
- Mancato inizio da parte del soggetto aggiudicatario dei servizi richiesti entro la data stabilita nel CSA;
- Esecuzione dei servizi effettuati dall'aggiudicatario in difformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare per impieghi di personale e/o di attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti, o non prontamente sostituiti se malfunzionanti;
- Cessione dell'attività, cessione del contratto, cessione di azienda, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- Casi di frode accertati dal Consorzio;
- Impiego di personale non dipendente dell'aggiudicatario;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- Interruzione non motivata del servizio;
- Sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- Omessa richiesta di autorizzazione al sub-appalto o sub-appalto di attività non dichiarate in offerta;
- Effettuazione di modifiche e/o variazioni ai servizi e/o all'offerta tecnica da parte dell'aggiudicatario senza aver effettuato i ripristini degli stessi alle condizioni previste dal contratto;
- Violazione ripetuta di qualsivoglia norma di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale;
- Violazione ripetuta di qualsiasi obbligo previsto dal CSA ovvero assunto dall'aggiudicatario in sede di formulazione del progetto tecnico;
- Mancato invio delle documentazioni periodiche richieste nel CSA;
- Mancato reintegro delle cauzioni escusse dal Consorzio.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Consorzio intendesse avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà senz'altro sulla cauzione definitiva prestata dall'aggiudicatario a titolo di penale forfettaria per l'inadempimento (senza necessità di nessuna prova in tal senso), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'aggiudicatario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.

La risoluzione di diritto opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti direttamente dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento dell'aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

ART. 17 – RESPONSABILITA' – CLAUSOLA DI GARANZIA – ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere il Consorzio C.I.S.S. 38 sollevato ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza di tutte le attività, anche semplicemente connesse, oggetto dell'appalto, manlevando espressamente la stazione appaltante da qualsivoglia richiesta risarcitoria.

L'aggiudicatario – prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto – dovrà stipulare apposite polizze assicurative relative a tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio, apposta polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, il Consorzio C.I.S.S.38, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- Descrizione puntuale del rischio assicurato;
- Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Responsabilità che a qualunque titolo ricada sugli Assicurati per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- Responsabilità "postuma" derivante al soggetto aggiudicatario, per danni TUTTI cagionati a terzi (compresa il Consorzio appaltante) dopo l'ultimazione dei servizi; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro i dodici mesi successivi.
- La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.
- Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs.

23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

- La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del soggetto aggiudicatario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Inoltre, la polizza dovrà risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a tre mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la stazione appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, la stazione appaltante ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'aggiudicatario. I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

In ogni caso, anche qualora l'aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore del Consorzio ai fini del presente appalto.

ART. 18 – CAUZIONE PROVVISORIA

La mancata costituzione della cauzione provvisoria (art. 75 del codice dei contratti), da prestarsi nei modi di legge e ai sensi del D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004, la sua costituzione in modo difforme, l'insufficienza dell'importo in essa indicato o la durata inferiore a centottanta giorni, in caso di polizza assicurativa o fideiussoria, comportano l'esclusione dalla gara. Ai concorrenti non aggiudicatari, la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario dovrà presentare, al momento della stipula del contratto, documentazione attestante la costituzione a favore del Consorzio della cauzione definitiva (art. 13 del codice dei contratti) pari al 10% dell'ammontare dell'importo contrattuale risultante a seguito della gara da presentarsi mediante polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale cauzione, da prestarsi nei modi di legge e ai sensi del D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004, dovrà contenere, pena la revoca dell'aggiudicazione, le seguenti condizioni:

- Essere incondizionata ed irrevocabile;

- Prevedere la clausola di «pagamento a semplice richiesta» obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta del Consorzio C.I.S.S. 38, ad effettuare il versamento della somma garantita anche in caso di opposizione dell'aggiudicatario o di terzi aventi causa;
- Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'art. 1944 c.c.;
- Avere copertura anche per il recupero delle penalità.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consorzio C.I.S.S. 38.

La cauzione definitiva rimarrà depositata presso la Tesoreria consortile e non potrà essere svincolata se non previa autorizzazione dell'Ufficio competente, su domanda dell'aggiudicatario, dopo trenta giorni dal termine dell'affidamento del servizio, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti controversi e pendenti.

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tali depositi.

ART. 20 – PAGAMENTO FATTURE

Si ricorda che a partire dal 31 marzo 2015 vi è l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introdotto dalla Finanziaria 2008, tale fatturazione deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di "ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie" nonché alla "gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica" e che con decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, sono state definite le modalità di funzionamento dello SdI.

La fatturazione dovrà essere resa con cadenza mensile posticipata. Il corrispettivo da addebitarsi sarà dato dal monte ore complessivo mensile del mese per il corrispettivo offerto. Al pagamento delle fatture si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge, previa verifica dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (DURC), in corso di validità.

Termine di pagamento: 60 (sessanta) giorni dal ricevimento fattura con decorrenza degli interessi legali dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine. Eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa da parte del Consorzio C.I.S.S. 38 interromperanno tale termine.

Nel caso di pagamento oltre la data di scadenza a 60 giorni, ove richiesto dall'aggiudicatario, in deroga al D.Lgs. 231/2002, si applicano gli interessi legali.

In mancanza della documentazione di cui sopra, o in presenza di D.U.R.C. irregolare il C.I.S.S. 38 sospenderà i pagamenti.

L'eventuale ritardo di pagamento delle fatture dovuti all'espletamento di formalità amministrative per eventuali ritardi da parte degli enti preposti al rilascio del DURC non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi e non potrà dare titolo all'aggiudicatario per richiesta di mora.

ART. 21 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di consentire al C.I.S.S. 38 di potere procedere con il pagamento l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22 – RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Consorzio, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento di tutti i dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, lo stesso sarà tenuto ad acquisire.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.

In quest'ultimo caso, l'aggiudicatario dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al Consorzio entro il termine tassativo di cinque giorni.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Consorzio e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

ART. 23 – SPESE

Tutte le spese inerenti il presente appalto sono poste interamente a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle relative alla pubblicazione, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione del 7 settembre, stimate nella somma complessiva presunta di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00cent).

ART. 24 - RINVIO DINAMICO

L'aggiudicatario, per tutto quanto non è altrimenti stabilito ed in contrasto con le presenti norme, è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti pubblici.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia o che potranno venire emanate dalle competenti Autorità, anche dopo la stipulazione del contratto.

ART. 25 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad essere a conoscenza e ad osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, ad essere debitamente informato circa i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; è tenuto ad informare riguardo a tali rischi tutto il personale operante nei servizi.

In applicazione delle normative specifiche di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al suddetto D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'aggiudicatario dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi specifico.

L'aggiudicatario è tenuto ad indicare in sede di offerta economica i costi della sicurezza relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell'impresa. Detti costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro. Tutte le attrezzature e i mezzi d'opera necessarie per la esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere conferiti dall'aggiudicatario, essere rispondenti alle vigenti norme di legge ed utilizzate in conformità alle stesse e alle istruzioni d'uso del costruttore.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il personale deve essere munito e portare ben visibile il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08.

ART. 26 – DUVRI

Per quanto concerne la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) e la determinazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'interferenza delle lavorazioni, si dà atto che nell'ambito del presente appalto, le attività vengono svolte in luoghi in cui la stazione appaltante non ha la disponibilità giuridica: domicilio degli utenti, territorio in generale, strutture di pertinenza di soggetti privati e di Enti pubblici.

La parte di appalto consistente in partecipazioni a riunioni, incontri, ecc. con personale consortile e con utenti negli ambienti di lavoro del CISS, a scopo di pianificazione, programmazione, reporting monitoraggio si configura come servizio di natura intellettuale. Per altro in tale evenienze l'interferenza è limitata alla compresenza di persone e l'utilizzo da ambo le parti delle normali norme comportamentali, assicura la riduzione se non l'eliminazione dei conseguenti rischi.

Ne consegue che gli oneri per la eliminazione /riduzione dei rischi interferenziali sono stati stimati in euro 0,00= (zero/00=).

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma le imprese partecipanti non potranno fare valere pretese di alcun genere. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme del Capitolato Generale dello Stato e gli articoli del Codice Civile.

L'aggiudicatario sarà tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e infortunistica, i contratti di lavoro e le leggi antinquinamento, siano o non siano espressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale.

L'aggiudicatario resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni del presente capitolato per tutta la durata prevista mentre è riconosciuta al Consorzio piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, e ciò anche parzialmente, senza per questo dover corrispondere alcun indennizzo. La data di recesso sarà comunicata mediante lettera raccomandata R.R. almeno trenta giorni prima della data di cessazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. l'aggiudicatario dichiara esplicitamente ed incondizionatamente di accettare tutti gli articoli del presente Capitolato, ferma restando l'inderogabilità delle altre norme contrattuali.

ART. 28 – CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il Tribunale Ordinario del Foro della Stazione Appaltante.

ART. 29 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Ilca PIOVANO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA- SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2015-2016.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 – ENTE APPALTANTE

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

ART. 4 - IMPORTO PRESUNTIVO DELL'APPALTO E BASE D'ASTA

ART. 5 – ESTENSIONE E/O DIMINUZIONE DELL'APPALTO

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA

ART. 7 – DESTINATARI

ART. 8 - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 9 - PREDISPOSIZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

ART. 10 - COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 11 - REQUISITI DEL PERSONALE

ART. 12 – DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

ART. 13 – SUB-APPALTO

ART. 14 - DIRITTO AL CONTROLLO DEL CONSORZIO APPALTANTE

ART. 15 – PENALITÀ

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 17 – RESPONSABILITA' – CLAUSOLA DI GARANZIA – ASSICURAZIONI

ART. 18 – CAUZIONE PROVVISORIA

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 20 – PAGAMENTO FATTURE

ART. 21 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 22 – RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003

ART. 23 – SPESE

ART. 24 - RINVIO DINAMICO

ART. 25 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

ART. 26 – DUVRI

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 – CONTROVERSIE

ART. 29 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO